

Notiziario
della
Conferenza
Episcopale
Italiana

N. 4 Maggio 2010



Sommario

Numero 4

3 maggio 2010

**NUOVE CONVENZIONI PER IL SERVIZIO
PASTORALE IN ITALIA DEI PRESBITERI
PROVENIENTI DAI TERRITORI DI MISSIONE
E DI QUELLI PRESENTI
PER MOTIVI DI STUDIO** pag. 129

**1. CONVENZIONE PER IL SERVIZIO PASTORALE
IN ITALIA DEI PRESBITERI DIOCESANI
PROVENIENTI DAI TERRITORI DI MISSIONE** » 131

**MODULO SEMPLIFICATO PER IL RINNOVO
DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO PASTORALE
IN ITALIA DEI PRESBITERI DIOCESANI
PROVENIENTI DAI TERRITORI DI MISSIONE** » 136

**2. CONVENZIONE PER IL SERVIZIO PASTORALE
IN ITALIA DEI PRESBITERI DIOCESANI
PROVENIENTI DAI TERRITORI
NON DI MISSIONE** » 137

**MODULO SEMPLIFICATO PER IL RINNOVO
DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO PASTORALE
IN ITALIA DEI PRESBITERI DIOCESANI
PROVENIENTI DAI TERRITORI NON DI MISSIONE** » 142

**3. ATTO DI ACCOGLIENZA DEI PRESBITERI DIOCESANI
PROVENIENTI DAI TERRITORI DI MISSIONE
COSTRETTI A LASCIARE IL PROPRIO PAESE
PER GRAVI MOTIVI E INCARICATI PER
SERVIZI PASTORALI IN ITALIA** » 143

**4. CONVENZIONE PER IL SERVIZIO PASTORALE
IN ITALIA DEI PRESBITERI DIOCESANI
PROVENIENTI DAI TERRITORI DI MISSIONE
PER MOTIVI DI STUDIO** » 147

**MODULO SEMPLIFICATO PER LA PROROGA
DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO
PASTORALE IN ITALIA DEI PRESBITERI
DIOCESANI PROVENIENTI DAI TERRITORI
DI MISSIONE PER MOTIVI DI STUDIO** » 152

**5. CONVENZIONE PER IL SERVIZIO PASTORALE
IN ITALIA DEI PRESBITERI DIOCESANI IN STATO
DI NECESSITÀ PROVENIENTI DA TERRITORI
NON DI MISSIONE PER MOTIVI DI STUDIO** » 153

**MODULO SEMPLIFICATO PER LA PROROGA DELLA
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO PASTORALE
IN ITALIA DEI PRESBITERI DIOCESANI IN STATO
DI NECESSITÀ PROVENIENTI DAI TERRITORI
NON DI MISSIONE PER MOTIVI DI STUDIO** » 158

**6. DICHIARAZIONE DI BUONA CONDOTTA PER
IL SERVIZIO PASTORALE IN ITALIA
DEI PRESBITERI DIOCESANI PROVENIENTI
DA PAESI STRANIERI** » 159

Nuove convenzioni per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri provenienti dai territori di missione e di quelli presenti per motivi di studio

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 22-25 marzo 2010, ha approvato talune modifiche agli schemi di convenzione relativi al servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti dai territori di missione e a quello dei presbiteri presenti in Italia per motivi di studio, definendo le formalità richieste per il rinnovo o la proroga e precisando la documentazione da allegare alle diverse convenzioni.

Tali modelli, dopo un periodo di sperimentazione, erano stati approvati in forma definitiva dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-22 marzo 2006 ed erano stati pubblicati nel «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», 2006, pp. 73-99.

Pare utile raccogliere in un unico fascicolo i vari schemi, che dovranno essere obbligatoriamente utilizzati dal 1° giugno 2010. A partire da tale data, tutte le convenzioni dovranno essere corredate dalla documentazione richiesta.

Il primo schema concerne la Convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti dai territori di missione. In appendice è posto il modulo semplificato per il rinnovo della convenzione.

Il secondo schema riguarda la Convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti dai territori non di missione. Anch'esso è seguito dal modulo semplificato per il rinnovo della convenzione.

Il terzo schema è denominato Atto di accoglienza dei presbiteri diocesani provenienti dai territori di missione costretti a lasciare il proprio paese per gravi motivi e incaricati per servizi pastorali in Italia: si applica a profughi e rifugiati politici.

Il quarto e il quinto schema sono da utilizzarsi nel caso di sacerdoti studenti. Sono intitolati rispettivamente Convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti dai territori di missione per motivi di studio e Convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani in stato di necessità provenienti da territori non di missione per motivi di studio. Entrambi sono accompagnati dal modello semplificato per la proroga della convenzione.

Infine, viene proposto lo specimen della Dichiarazione di buona condotta, che deve essere allegata a ciascuna convenzione.

I materiali contenuti in questo fascicolo possono essere scaricati in versione elettronica dal sito internet www.chiesacattolica.it/missioni.

CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO PASTORALE IN ITALIA DEI PRESBITERI DIOCESANI PROVENIENTI DAI TERRITORI DI MISSIONE

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi del can. 271 del codice di diritto canonico e delle disposizioni contenute nell'*Istruzione sull'invio e la permanenza all'estero dei sacerdoti del clero diocesano dei territori di missione*, emanata dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli il 25 aprile 2001, con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese attraverso il servizio pastorale del

presbitero _____

nato a _____ il _____

ordinato il _____

incardinato nella diocesi di _____

inviato in Italia per: *(barrare la casella interessata)*

servizio di cooperazione missionaria tra le Chiese

servizio di assistenza pastorale a immigrati

Art. 1
SERVIZIO

1. Il Vescovo di _____, vista la richiesta presentata del Vescovo di _____ (allegato 1), e avuto il consenso dell'interessato (allegato 3), accoglie il presbitero _____ per il servizio pastorale nella propria Chiesa per un periodo di anni tre, rinnovabile di comune accordo per un eguale periodo di tempo, sino al massimo complessivo di nove anni.
 2. Il presbitero:
 - inviato per il servizio di cooperazione missionaria, ha provveduto ad acquisire la formazione adeguata alla sua condizione presso il Centro Unitario Missionario di Verona (C.U.M.) o presso altra istituzione, come risulta dalla documentazione allegata alla presente *Convenzione* (allegato 5);
 - incaricato del servizio di assistenza spirituale agli immigrati, ha ottenuto dalla Commissione Episcopale per le Migrazioni della C.E.I. il prescritto titolo abilitante (allegato 6).
 3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, secondo quanto contenuto nella richiesta presentata dal Vescovo della Chiesa che manda, affida al presbitero il seguente servizio:
-

Art. 2
MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presbitero si impegna a svolgere il ministero affidatogli in comunione col Vescovo che lo accoglie, con il presbiterio e con la comunità. Egli opera in sintonia con il piano pastorale della diocesi che lo accoglie partecipando in particolare alle iniziative rivolte al clero e mantiene i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti di questa sua peculiare esperienza.
2. Il presbitero, in spirito di obbedienza e di collaborazione con il Vescovo della Chiesa che lo accoglie, si rende disponibile anche all'espletamento di altri ministeri, previamente concordati con il Vescovo della Chiesa che invia.

Art. 3

SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO

1. Il presbitero, in virtù della presente Convenzione, ha titolo per essere inserito nel sistema di sostentamento del clero, a condizione che si dedichi a tempo pieno all'ufficio che gli è conferito.
2. L'inserimento nel sistema di sostentamento del clero comprende anche la copertura previdenziale e assistenziale prevista dalla legislazione italiana in materia.

Art. 4

FERIE E PERIODI DI FORMAZIONE

1. Il presbitero ha diritto di usufruire ogni anno di un periodo di ferie, determinato dal diritto particolare, allo scopo di assicurare il necessario riposo.
2. Ogni due anni egli ha diritto di trascorrere un periodo di vacanza della durata di due mesi nella sua Chiesa d'origine per riprendere i rapporti personali e per rinsaldare i vincoli di comunione ecclesiale.
3. Per la formazione teologica, l'aggiornamento pastorale, gli esercizi e i ritiri spirituali, il presbitero si avvale ordinariamente delle opportunità offerte dalla Chiesa particolare in cui opera e delle iniziative promosse dagli organismi della C.E.I.

Art. 5

ACCOMPAGNAMENTO

1. Il Vescovo della Chiesa che manda segue con speciale sollecitudine il presbitero inviato, lo visita di persona o mediante un suo delegato e lo tiene informato sulla vita della propria Chiesa e del proprio Paese.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie si fa, a sua volta, garante delle condizioni di vita spirituali e materiali del presbitero medesimo durante i periodi di permanenza nella sua diocesi.
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, coinvolgendo anche il Centro Missionario Diocesano, valorizza la presenza del presbitero nell'ottica della cooperazione missionaria tra le Chiese, favorendone l'inserimento nell'attività pastorale diocesana e accompagnandone il ministero.

Art. 6

RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE

Il presbitero inviato rientra nella diocesi di origine alla scadenza della presente *Convenzione*, salvo rinnovo secondo quanto previsto nell'art. 1, § 1.

Art. 7

RIENTRO ANTICIPATO

1. Il Vescovo della Chiesa che manda, sentito il Vescovo della Chiesa che accoglie e per motivate esigenze, può richiamare nella diocesi di origine il presbitero inviato, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione*.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie può rescindere la presente *Convenzione* per cause gravi, quali: le cattive condizioni psico-fisiche del presbitero, una condotta non coerente con le esigenze e la dignità del ministero presbiterale, gravi difficoltà che possono pregiudicare l'esercizio del ministero.

Art. 8

RINNOVO DELLA CONVENZIONE

1. La presente *Convenzione* viene redatta in quattro copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di provenienza, alla Curia della Chiesa di destinazione, al presbitero interessato e all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.
2. La *Convenzione* ha la durata di tre anni a decorrere dalla data segnata in calce.
3. Nei sei mesi antecedenti la scadenza della *Convenzione* il Vescovo della Chiesa che manda, il Vescovo della Chiesa che accoglie e il presbitero interessato possono concordare il rinnovo della presente *Convenzione*. In tal caso, il Vescovo della Chiesa che manda formula una nuova motivata richiesta al Vescovo della Chiesa che accoglie.

* * * * *

La presente *Convenzione* decorre dal _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che manda _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie _____

Luogo _____ Data _____

Il presbitero _____

Allegati:

1. Richiesta del Vescovo della Chiesa che invia con approvazione del Nunzio Apostolico.
2. Attestazioni del Vescovo della Chiesa che invia: *curriculum vitae* del presbitero, *celebret*, dichiarazione di buona condotta.
3. Dichiarazione attestante il consenso del presbitero.
4. Certificato medico del presbitero.
5. Attestato di formazione (per i sacerdoti inviati per il servizio di cooperazione missionaria).
6. Titolo abilitante conferito dalla Commissione Episcopale per le Migrazioni della C.E.I., ai sensi dell'art. 1, § 1, lett. m), del *Testo unico delle norme relative al sostentamento del clero* (per i sacerdoti incaricati del servizio di assistenza spirituale agli immigrati).

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Modulo semplificato per il rinnovo della convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti dai territori di missione

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

dichiarano che la Convenzione per il servizio pastorale in Italia del
presbitero _____

nato a _____ il _____

ordinato il _____ incardinato nella diocesi di _____

inviato in Italia per: *(barrare la casella interessata)*

servizio di cooperazione missionaria tra le Chiese

servizio di assistenza pastorale a immigrati

valida a decorrere dal _____

è rinnovata a partire dal _____ per un ulteriore triennio.

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che manda _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie _____

Luogo _____ Data _____

Il presbitero _____

Allegato: Lettera del Vescovo che invia

CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO PASTORALE IN ITALIA DEI PRESBITERI DIOCESANI PROVENIENTI DAI TERRITORI NON DI MISSIONE

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi del can. 271 del codice di diritto canonico, con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese attraverso il servizio pastorale del

presbitero _____

nato a _____ il _____

ordinato il _____

incardinato nella diocesi di _____

inviato in Italia per: *(barrare la casella interessata)*

servizio di cooperazione missionaria tra le Chiese

servizio di assistenza pastorale a immigrati

Art. 1
SERVIZIO

1. Il Vescovo di _____, vista la richiesta presentata del Vescovo di _____ (allegato 1), e avuto il consenso dell'interessato (allegato 3), accoglie il presbitero _____ per il servizio pastorale nella propria Chiesa per un periodo di anni tre, rinnovabile di comune accordo per un eguale periodo di tempo, sino al massimo complessivo di nove anni.
 2. Il presbitero:
 - inviato per il servizio di cooperazione missionaria, ha provveduto ad acquisire la formazione adeguata alla sua condizione presso il Centro Unitario Missionario di Verona (C.U.M.) o presso altra istituzione, come risulta dalla documentazione allegata alla presente *Convenzione* (allegato 5);
 - incaricato del servizio di assistenza spirituale agli immigrati, ha ottenuto dalla Commissione Episcopale per le Migrazioni della C.E.I. il prescritto titolo abilitante (allegato 6).
 3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, secondo quanto contenuto nella richiesta presentata dal Vescovo della Chiesa che manda, affida al presbitero il seguente servizio:
-

Art. 2
MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presbitero si impegna a svolgere il ministero affidatogli in comunione col Vescovo che lo accoglie, con il presbiterio e con la comunità. Egli opera in sintonia con il piano pastorale della diocesi che lo accoglie partecipando in particolare alle iniziative rivolte al clero e mantiene i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti di questa sua peculiare esperienza.
2. Il presbitero, in spirito di obbedienza e di collaborazione con il Vescovo della Chiesa che lo accoglie, si rende disponibile anche all'espletamento di altri ministeri, previamente concordati con il Vescovo della Chiesa che invia.

Art. 3

SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO

1. Il presbitero, in virtù della presente Convenzione, ha titolo per essere inserito nel sistema di sostentamento del clero, a condizione che si dedichi a tempo pieno all'ufficio che gli è conferito.
2. L'inserimento nel sistema di sostentamento del clero comprende anche la copertura previdenziale e assistenziale prevista dalla legislazione italiana in materia.

Art. 4

FERIE E PERIODI DI FORMAZIONE

1. Il presbitero ha diritto di usufruire ogni anno di un periodo di ferie, determinato dal diritto particolare, allo scopo di assicurare il necessario riposo.
2. Ogni due anni egli ha diritto di trascorrere un periodo di vacanza della durata di due mesi nella sua Chiesa d'origine per riprendere i rapporti personali e per rinsaldare i vincoli di comunione ecclesiale.
3. Per la formazione teologica, l'aggiornamento pastorale, gli esercizi e i ritiri spirituali, il presbitero si avvale ordinariamente delle opportunità offerte dalla Chiesa particolare in cui opera e delle iniziative promosse dagli organismi della C.E.I.

Art. 5

ACCOMPAGNAMENTO

1. Il Vescovo della Chiesa che manda segue con speciale sollecitudine il presbitero inviato, lo visita di persona o mediante un suo delegato e lo tiene informato sulla vita della propria Chiesa e del proprio Paese.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie si fa, a sua volta, garante delle condizioni di vita spirituali e materiali del presbitero medesimo durante i periodi di permanenza nella sua diocesi.
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, coinvolgendo anche il Centro Missionario Diocesano, valorizza la presenza del presbitero nell'ottica della cooperazione missionaria tra le Chiese, favorendone l'inserimento nell'attività pastorale diocesana e accompagnandone il ministero.

Art. 6

RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE

Il presbitero inviato rientra nella diocesi di origine alla scadenza della presente *Convenzione*, salvo rinnovo secondo quanto previsto nell'art. 1, § 1.

Art. 7

RIENTRO ANTICIPATO

1. Il Vescovo della Chiesa che manda, sentito il Vescovo della Chiesa che accoglie e per motivate esigenze, può richiamare nella diocesi di origine il presbitero inviato, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione*.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie può rescindere la presente *Convenzione* per cause gravi, quali: le cattive condizioni psico-fisiche del presbitero, una condotta non coerente con le esigenze e la dignità del ministero presbiterale, gravi difficoltà che possono pregiudicare l'esercizio del ministero.

Art. 8

RINNOVO DELLA CONVENZIONE

1. La presente *Convenzione* viene redatta in quattro copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di provenienza, alla Curia della Chiesa di destinazione, al presbitero interessato e all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.
2. La *Convenzione* ha la durata di tre anni a decorrere dalla data segnata in calce.
3. Nei sei mesi antecedenti la scadenza della *Convenzione* il Vescovo della Chiesa che manda, il Vescovo della Chiesa che accoglie e il presbitero interessato possono concordare il rinnovo della presente *Convenzione*. In tal caso, il Vescovo della Chiesa che manda formula una nuova motivata richiesta al Vescovo della Chiesa che accoglie.

* * * * *

La presente *Convenzione* decorre dal _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che manda _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie _____

Luogo _____ Data _____

Il presbitero _____

Allegati:

1. Richiesta del Vescovo della Chiesa che invia con approvazione del Nunzio Apostolico.
2. Attestazioni del Vescovo della Chiesa che invia: *curriculum vitae* del presbitero, *celebret*, dichiarazione di buona condotta.
3. Dichiarazione attestante il consenso del presbitero.
4. Certificato medico del presbitero.
5. Attestato di formazione (per i sacerdoti inviati per il servizio di cooperazione missionaria).
6. Titolo abilitante conferito dalla Commissione Episcopale per le Migrazioni della C.E.I., ai sensi dell'art. 1, § 1, lett. m), del *Testo unico delle norme relative al sostentamento del clero* (per i sacerdoti incaricati del servizio di assistenza spirituale agli immigrati).

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Modulo semplificato per il rinnovo della convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti dai territori non di missione

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

dichiarano che la Convenzione per il servizio pastorale in Italia del
presbitero _____

nato a _____ il _____

ordinato il _____ incardinato nella diocesi di _____

inviato in Italia per: *(barrare la casella interessata)*

servizio di cooperazione missionaria tra le Chiese

servizio di assistenza pastorale a immigrati

valida a decorrere dal _____

è rinnovata a partire dal _____ per un ulteriore triennio.

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che manda _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie _____

Luogo _____ Data _____

Il presbitero _____

Allegato: Lettera del Vescovo che invia

ATTO DI ACCOGLIENZA

DEI PRESBITERI DIOCESANI PROVENIENTI DAI TERRITORI DI MISSIONE COSTRETTI A LASCIARE IL PROPRIO PAESE PER GRAVI MOTIVI E INCARICATI PER SERVIZI PASTORALI IN ITALIA

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi delle disposizioni contenute nell'*Istruzione sull'invio e la permanenza all'estero dei sacerdoti del clero diocesano dei territori di missione*, emanata dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli il 25 aprile 2001, con il presente *Atto* accoglie temporaneamente nella propria Chiesa il

presbitero _____

nato a _____ il _____

ordinato il _____

incardinato nella diocesi di _____

dalla quale ha dovuto allontanarsi per gravi motivi di necessità.

Art. 1

ADEMPIMENTI

1. Il Vescovo della Chiesa che accoglie:
 - avendo esaminato la richiesta del presbitero _____, nella quale espone la propria situazione, con specifico riferimento ai profili che possono assumere rilevanza di ordine politico e conseguenze amministrative o penali nell'ordinamento del proprio Paese di origine (allegato 1) e verificata la condizione giuridica del medesimo in Italia, in particolare per quanto attiene all'adempimento degli obblighi previsti dalla legislazione italiana per l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri (allegato 2);
 - avendo preso contatti con il Vescovo della Chiesa di provenienza e avendo ottenuto il consenso ad accogliere il presbitero;
 - avendo interpellato la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli sulla richiesta del presbitero, acquisendone il parere scritto (allegato 3), ai sensi dell'art. 10 della citata *Istruzione*;
 - consapevole che le eventuali condizioni determinate dalla medesima Congregazione costituiscono parte integrante del presente *Atto*;
- a) si impegna a favorire il graduale inserimento del presbitero nella Chiesa particolare e ad assicurargli la preparazione necessaria per svolgere il suo ministero;
- b) assicura il mantenimento di un rapporto costante del presbitero con il Vescovo della diocesi di provenienza e una costante informazione al medesimo circa la situazione del presbitero.

Art. 2

SERVIZIO

Il Vescovo della Chiesa che accoglie, in presenza dei gravi motivi che hanno indotto il presbitero a lasciare il proprio Paese e finché gli stessi permangono, gli affida il servizio di:

Art. 3

MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il Vescovo della Chiesa che accoglie vigila, anche attraverso suoi delegati, affinché il presbitero interessato adempia diligentemente i doveri connessi con il ministero affidatogli.

2. Il presbitero si impegna a ricercare e mantenere i legami possibili con la sua Chiesa di origine; ad agire in conformità a quanto gli sarà richiesto dal proprio Vescovo circa il rientro nella diocesi di origine; a svolgere il ministero affidatogli in comunione con il Vescovo della Chiesa che lo accoglie, con il presbiterio e con la comunità.

Art. 4

SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO

1. Il presbitero, in virtù del servizio pastorale affidatogli con il presente *Atto di accoglienza*, ha titolo per essere inserito nel sistema di sostentamento del clero, a condizione che si dedichi a tempo pieno all'ufficio che gli è conferito.
2. L'inserimento nel sistema di sostentamento comprende anche la copertura previdenziale e assistenziale prevista dalla legislazione italiana in materia.

Art. 5

ACCOMPAGNAMENTO

Il Vescovo della Chiesa che accoglie si fa garante delle condizioni di vita spirituali e materiali del presbitero; ricerca contatti stabili col Vescovo della diocesi d'origine e opera perché il presbitero possa ritornare quanto prima nella propria diocesi; ottempera alle indicazioni date dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli; valorizza la presenza del presbitero, soprattutto attraverso il Centro Missionario Diocesano, nell'ottica della cooperazione missionaria tra le Chiese e nella cura pastorale dei fedeli della sua stessa nazione o etnia eventualmente presenti sul territorio.

* * * * *

Il presente *Atto di accoglienza* decorre dal _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie _____

Luogo _____ Data _____

Il presbitero _____

Allegati:

1. Richiesta scritta e motivata del presbitero al Vescovo della Chiesa che lo accoglie.
2. Documentazione relativa alla richiesta dello stato di rifugiato politico indirizzata alle autorità italiane.
3. Parere della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE
Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 Roma - Tel 06.66398308 - Fax 06.66398238

CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO PASTORALE IN ITALIA DEI PRESBITERI DIOCESANI PROVENIENTI DAI TERRITORI DI MISSIONE PER MOTIVI DI STUDIO

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi del can. 271 del codice di diritto canonico e delle disposizioni contenute nell'*Istruzione sull'invio e la permanenza all'estero dei sacerdoti del clero diocesano dei territori di missione*, emanata dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli il 25 aprile 2001, con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese attraverso il servizio pastorale del

presbitero _____

nato a _____ il _____

ordinato il _____

incardinato nella diocesi di _____

Art. 1
SERVIZIO

1. Il Vescovo di _____, sentito il parere dei suoi collaboratori e ottenuto il consenso dell'interessato, ha deciso l'invio del presbitero _____ per il conseguimento della specializzazione in _____, presso l'Università _____ di _____ (allegato 2).
2. Il corso di studi per il raggiungimento del grado accademico di _____ ha la durata di anni _____ e il rientro definitivo del presbitero nella diocesi di origine è fissato per _____.
3. Per il solo periodo della durata degli studi e avendo cura che l'impegno non comporti ritardi nel loro regolare andamento, chiede al Vescovo di _____ di accoglierlo (allegato 1), concordando l'affidamento del seguente servizio pastorale:

4. Il Vescovo della Chiesa che accoglie garantisce che:
 - a) il servizio affidato al presbitero non comporta l'espletamento di compiti che possano compromettere il regolare corso degli studi;
 - b) il servizio medesimo non richiede la stabilità prevista dal diritto;
 - c) il servizio si concluderà entro il termine stabilito per il definitivo rientro del presbitero nella diocesi di origine, o in qualsiasi altro momento deciso dal Vescovo che manda.

Art. 2
MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presbitero si impegna a svolgere il ministero affidatogli in comunione con il Vescovo che lo accoglie, con il presbiterio e con la comunità. Egli opera in sintonia con il piano pastorale della diocesi che lo accoglie partecipando in particolare alle iniziative rivolte al clero, e mantiene i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti di questa sua peculiare esperienza.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie assicura al presbitero un adeguato accompagnamento pastorale tramite il Centro Missionario Diocesano e ne favorisce il servizio pastorale inserendolo preferibilmente all'interno di una *équipe* di sacerdoti.
3. Il presbitero, in spirito di obbedienza e di collaborazione con il Vescovo della Chiesa che lo accoglie, si rende disponibile anche all'espletamento di altri ministeri, previamente concordati con il Ve-

scovo della Chiesa che manda, in particolare di quelli concernenti la cura dei fedeli della sua stessa nazionalità o etnia.

Art. 3

SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO

1. Il Vescovo della Chiesa che manda attribuisce al presbitero una borsa di studio adeguata o altre risorse per il sostentamento sufficienti a soddisfarne le esigenze ordinarie per tutto il periodo di studio.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie assicura al presbitero il vitto e l'alloggio per i giorni di effettiva permanenza nella diocesi e un sussidio proporzionato.
3. La Conferenza Episcopale Italiana, per consentire di provvedere a quanto sopra, eroga alla diocesi che accoglie un contributo annuo fino alla misura massima di € 6.850,00, più la quota prevista per l'iscrizione del presbitero al Servizio Sanitario Nazionale. Detto importo è incrementato, a partire dal 1° gennaio 2007, tenendo conto dell'aumento del costo della vita calcolato in base all'indice Istat.
4. La presente *Convenzione* non costituisce in ogni caso titolo per l'inserimento del presbitero nell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero.

Art. 4

ACCOMPAGNAMENTO

1. Il Vescovo della Chiesa che manda segue con speciale sollecitudine il presbitero inviato, lo visita di persona o mediante un suo delegato e lo tiene informato sulla vita della propria Chiesa e del Paese.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie si fa, a sua volta, garante delle condizioni di vita spirituali e materiali del presbitero medesimo durante i periodi di permanenza nella sua diocesi e verifica il corretto compimento del corso di studi.
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, coinvolgendo anche il Centro Missionario Diocesano, valorizza la presenza del presbitero nell'ottica della cooperazione missionaria tra le Chiese, favorendone l'inserimento nell'attività pastorale diocesana e accompagnandone il ministero.

Art. 5

RIENTRO ANTICIPATO

1. Il Vescovo della Chiesa che manda, sentito il Vescovo della Chiesa che accoglie e per motivate esigenze, può richiamare nella diocesi di origine il presbitero inviato, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione*.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie può rescindere la presente *Convenzione* per cause gravi, quali le cattive condizioni psico-fisiche del presbitero, una condotta non coerente con le esigenze e la dignità del ministero presbiterale, gravi difficoltà che possono pregiudicare l'esercizio del ministero, un insufficiente andamento degli studi programmati.

Art. 6

RINNOVO DELLA CONVENZIONE

1. La presente *Convenzione* viene redatta in quattro copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di provenienza, alla Curia della Chiesa di destinazione, al presbitero interessato e all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.
2. Qualora, a giudizio dei due Vescovi, si renda necessario il prolungamento del periodo di studi, nei sei mesi antecedenti la scadenza della *Convenzione* il Vescovo della Chiesa che manda ne fa motivata richiesta scritta al Vescovo della Chiesa che accoglie, precisando la durata della nuova *Convenzione*. Copia della documentazione deve essere trasmessa all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese. Tale prolungamento è ammesso per il conseguimento di un solo titolo accademico, sino al grado del dottorato.

* * * * *

La presente *Convenzione* decorre dal _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che manda _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie _____

Luogo _____ Data _____

Il presbitero _____

Allegati:

1. Richiesta del Vescovo della Chiesa che invia, con l'indicazione della materia di studio, della durata massima dei corsi e dell'Università prescelta.
2. Attestato di iscrizione o prescrizione e/o frequenza all'Università.
3. Attestazioni del Vescovo della Chiesa che invia: *curriculum vitae* del presbitero, *celebret*, dichiarazione di buona condotta.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Modulo semplificato per la proroga della convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti dai territori di missione per motivi di studio

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

dichiarano che la Convenzione per il servizio pastorale in Italia
per motivi di studio del

presbitero _____

nato a _____ il _____

ordinato il _____ incardinato nella diocesi di _____

inviato in Italia per il corso di studi in _____

presso _____

per il raggiungimento del grado accademico di _____

viene prorogata fino al _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che manda _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie _____

Luogo _____ Data _____

Il presbitero _____

Allegato: Lettera del Vescovo che invia

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE
Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 Roma - Tel 06.66398308 - Fax 06.66398238

CONVENZIONE

**PER IL SERVIZIO PASTORALE IN ITALIA DEI PRESBITERI
DIOCESANI IN STATO DI NECESSITÀ PROVENIENTI
DA TERRITORI NON DI MISSIONE PER MOTIVI DI STUDIO**

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi del can. 271 del codice di diritto canonico, con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese attraverso il servizio pastorale del

presbitero _____

nato a _____ il _____

ordinato il _____

incardinato nella diocesi di _____

Art. 1
SERVIZIO

1. Il Vescovo di _____ ,
sentito il parere dei suoi collaboratori e ottenuto il consenso dell'interessato, ha deciso l'invio del presbitero _____
per il conseguimento della specializzazione in _____ ,
presso l'Università _____
di _____ (allegato 2).
2. Il corso di studi per il raggiungimento del grado accademico di _____
_____ ha la durata di anni _____ e il rientro definitivo del presbitero
nella diocesi di origine è fissato per _____ .
3. Per il solo periodo della durata degli studi e avendo cura che l'impegno non comporti ritardi nel loro regolare andamento, chiede al Vescovo di _____ di accoglierlo (allegato 1), concordando l'affidamento del seguente servizio pastorale:

4. Il Vescovo della Chiesa che accoglie garantisce che:
 - a) il servizio affidato al presbitero non comporta l'espletamento di compiti che possano compromettere il regolare corso degli studi;
 - b) il servizio medesimo non richiede la stabilità prevista dal diritto;
 - c) il servizio si concluderà entro il termine stabilito per il definitivo rientro del presbitero nella diocesi di origine, o in qualsiasi altro momento deciso dal Vescovo che manda.

Art. 2
MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presbitero si impegna a svolgere il ministero affidatogli in comunione con il Vescovo che lo accoglie, con il presbiterio e con la comunità. Egli opera in sintonia con il piano pastorale della diocesi che lo accoglie partecipando in particolare alle iniziative rivolte al clero, e mantiene i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti di questa sua peculiare esperienza.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie assicura al presbitero un adeguato accompagnamento pastorale tramite il Centro Missionario Diocesano e ne favorisce il servizio pastorale inserendolo preferibilmente all'interno di una *équipe* di sacerdoti.
3. Il presbitero, in spirito di obbedienza e di collaborazione con il Vescovo della Chiesa che lo accoglie, si rende disponibile anche all'espletamento di altri ministeri, previamente concordati con il

Vescovo della Chiesa che manda, in particolare di quelli concernenti la cura dei fedeli della sua stessa nazionalità o etnia.

Art. 3

SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO

1. Il Vescovo della Chiesa che manda attribuisce al presbitero una borsa di studio adeguata o altre risorse per il sostentamento sufficienti a soddisfarne le esigenze ordinarie per tutto il periodo di studio.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie assicura al presbitero il vitto e l'alloggio per i giorni di effettiva permanenza nella diocesi e un sussidio proporzionato.
3. La Conferenza Episcopale Italiana, per consentire di provvedere a quanto sopra, eroga alla diocesi che accoglie un contributo annuo fino alla misura massima di € 6.850,00, più la quota prevista per l'iscrizione del presbitero al Servizio Sanitario Nazionale. Detto importo è incrementato, a partire dal 1° gennaio 2007, tenendo conto dell'aumento del costo della vita calcolato in base all'indice Istat.
4. La presente *Convenzione* non costituisce in ogni caso titolo per l'inserimento del presbitero nell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero.

Art. 4

ACCOMPAGNAMENTO

1. Il Vescovo della Chiesa che manda segue con speciale sollecitudine il presbitero inviato, lo visita di persona o mediante un suo delegato e lo tiene informato sulla vita della propria Chiesa e del Paese.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie si fa, a sua volta, garante delle condizioni di vita spirituali e materiali del presbitero medesimo durante i periodi di permanenza nella sua diocesi e verifica il corretto compimento del corso di studi.
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, coinvolgendo anche il Centro Missionario Diocesano, valorizza la presenza del presbitero nell'ottica della cooperazione missionaria tra le Chiese, favorendone l'inserimento nell'attività pastorale diocesana e accompagnandone il ministero.

Art. 5

RIENTRO ANTICIPATO

1. Il Vescovo della Chiesa che manda, sentito il Vescovo della Chiesa che accoglie e per motivate esigenze, può richiamare nella diocesi di origine il presbitero inviato, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione*.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie può rescindere la presente *Convenzione* per cause gravi, quali le cattive condizioni psico-fisiche del presbitero, una condotta non coerente con le esigenze e la dignità del ministero presbiterale, gravi difficoltà che possono pregiudicare l'esercizio del ministero, un insufficiente andamento degli studi programmati.

Art. 6

RINNOVO DELLA CONVENZIONE

1. La presente *Convenzione* viene redatta in quattro copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di provenienza, alla Curia della Chiesa di destinazione, al presbitero interessato e all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.
2. Qualora, a giudizio dei due Vescovi, si renda necessario il prolungamento del periodo di studi, nei sei mesi antecedenti la scadenza della *Convenzione* il Vescovo della Chiesa che manda ne fa motivata richiesta scritta al Vescovo della Chiesa che accoglie, precisando la durata della nuova *Convenzione*. Copia della documentazione deve essere trasmessa all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese. Tale prolungamento è ammesso per il conseguimento di un solo titolo accademico, sino al grado del dottorato.

* * * * *

La presente *Convenzione* decorre dal _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che manda _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie _____

Luogo _____ Data _____

Il presbitero _____

Allegati:

1. Richiesta del Vescovo della Chiesa che invia, con l'indicazione della materia di studio, della durata massima dei corsi e dell'Università prescelta.
2. Attestato di iscrizione o prescrizione e/o frequenza all'Università.
3. Attestazioni del Vescovo della Chiesa che invia: *curriculum vitae* del presbitero, *celebret*, dichiarazione di buona condotta.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Modulo semplificato per la proroga della convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani in stato di necessità provenienti dai territori non di missione per motivi di studio

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

dichiarano che la Convenzione per il servizio pastorale in Italia
per motivi di studio del

presbitero _____

nato a _____ il _____

ordinato il _____ incardinato nella diocesi di _____

inviato in Italia per il corso di studi in _____

presso _____

per il raggiungimento del grado accademico di _____

viene prorogata fino al _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che manda _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie _____

Luogo _____ Data _____

Il presbitero _____

Allegato: Lettera del Vescovo che invia

DICHIARAZIONE DI BUONA CONDOTTA

PER IL SERVIZIO PASTORALE IN ITALIA DEI PRESBITERI DIOCESANI PROVENIENTI DA PAESI STRANIERI

S.E. Mons. _____
Vescovo della diocesi di _____

attesta quanto segue per il servizio pastorale

del presbitero _____
nella diocesi italiana di _____

1. Quali osservazioni il Vescovo che invia può fare circa il comportamento del presbitero interessato in relazione al suo *status* sacerdotale?

2. Vi è stato in passato qualche comportamento pubblico o privato che abbia causato dubbi sulla sua moralità e coerenza?

3. Vi sono aspetti particolari su cui il Vescovo che riceve viene invitato a vigilare?

4. Vi sono stati in passato procedimenti giudiziari (ecclesiastici o civili) nei confronti del presbitero in questione? Con quali esiti?

5. Il presbitero è pronto a rientrare nella diocesi di origine una volta compiuto il suo mandato o nei casi previsti dalla Convenzione?

6. Altre osservazioni

Luogo _____ Data _____

Il Vescovo della Chiesa che manda _____
(firma e timbro)

Direttore responsabile: Francesco Ceriotti

Redattore: Mauro Rivella

Sede redazionale: Circonvallazione Aurelia, 50 - Roma

Autorizzazione: Tribunale di Roma n. 175/97 del 21.3.1997

Stampa: Mediagraf SpA - Noventa Padovana (PD) - Maggio 2010

Anno XIV • n. 4 • Maggio 2010

Reg. Trib. civile di Roma n. 176 del 21.3.1997
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abb. Post.
DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1, comma 2, DCB - Padova
Taxe perçue - Tassa pagata